



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Massimo Di Stefano	Presidente f.f. - relatore
Vincenzo Busa	Consigliere
Paola Basilone	Consigliere
Annalaura Leoni	Referendaria
Eleonora Lener	Referendaria

ha adottato, nella Camera di consiglio del 22 gennaio 2021, la seguente

**DELIBERAZIONE**

VISTI

l'art. 100, comma 2, della Costituzione;  
la l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3;  
la l. 5 giugno 2003, n. 131 e, in particolare, l'art 7, commi 7 ed 8, come integrato dall'art.1, comma 473, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  
il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;  
la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 3, commi 4, 5 e 6;  
l'art. 9 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008, che attribuisce alla Sezione delle Autonomie la competenza a riferire sugli andamenti complessivi della finanza territoriale, anche in base all'attività delle Sezioni regionali di controllo, e ad esaminare, a fini di coordinamento della finanza pubblica, ogni tema e questione che rivesta interesse generale o riguardi aspetti gestionali comuni a più Sezioni;

l'art. 5, commi 1 e 2, del precitato Regolamento, per i profili che più direttamente interessano la programmazione dei controlli;

il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213; il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 20/SSRRCO/INPR/20 del 14 dicembre 2020, con la quale è stata approvata la Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2021;

la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 20/SEZAUT/2020/INPR del 18 dicembre 2020, con la quale è stata approvata la programmazione dei controlli della Sezione delle autonomie per l'anno 2021 relativamente alle attività di referto al Parlamento, nonché alle attività di coordinamento delle Sezioni regionali, concernenti l'adozione delle Linee guida e le pronunce di orientamento negli ambiti di propria competenza;

l'ordinanza del Presidente della Sezione di convocazione della Sezione per l'odierna adunanza;

#### UDITO

il relatore, Presidente f.f. Massimo Di Stefano;

#### CONSIDERATO CHE

le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti definiscono annualmente il programma dell'attività di controllo, sulla base dei criteri indicati dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della l. n. 20/1994;

il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 2 del 3 luglio 2003 e s.m.i. (v., in particolare, l'art. 5) ha disciplinato in dettaglio le modalità di definizione dei programmi dell'attività di controllo;

le disposizioni della l. n. 131/2003 (v., in particolare, l'art. 7) hanno assegnato alla Corte dei conti compiti di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni;

le Sezioni regionali svolgono inoltre i controlli di regolarità contabile, di coerenza delle attività con gli obiettivi delle leggi di principio e di programma, di sana gestione finanziaria e sul funzionamento dei controlli interni; sull'esito di tali controlli le Sezioni stesse riferiscono alle assemblee elettive degli enti anzidetti;

nell'ambito delle forme di collaborazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti con gli enti territoriali, figura anche l'esercizio della funzione consultiva, nelle materie di contabilità pubblica, a richiesta degli enti medesimi;

nel contesto delle funzioni esercitate dalle Sezioni regionali, una posizione di primo piano rivestono i controlli (previsti dall'art. 1, commi 166 - 170, della l. n. 266/2005) conseguenti all'obbligo di trasmissione alle Sezioni stesse, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo;

il complesso delle attività di competenza delle Sezioni regionali di controllo è finalizzato ad assicurare un monitoraggio costante degli andamenti della finanza locale, concorrendo al controllo sulla finanza pubblica, al quale attende la Corte dei conti (in sede di controllo) nel suo complesso;

le disposizioni del d.l. n. 174/2012 (convertito dalla l. n. 213/2012) hanno rafforzato i controlli della Corte dei conti, sia nei confronti delle Regioni (v. art. 1), alle quali è stato esteso il giudizio di parifica di cui agli artt. 39-41 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, sia nei confronti degli Enti Locali (v. art. 3);

nel contesto dei controlli delle Sezioni regionali, una ancora più attenta valutazione richiede la spesa del settore sanitario, che rappresenta anche la voce più rilevante per la finanza regionale;

il d.lgs. n. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, inoltre, ha incrementato i compiti delle Sezioni regionali di controllo nel processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, avviato dalle disposizioni dell'art. 1, co. 611 e 612, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, sia in sede di revisione straordinaria di tali partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 del cit. T.U. (su cui questa Sezione ha reso un apposito referto, approvato con deliberazione n. 5/2019/VSGO del 15 gennaio 2019), sia, a regime, sugli atti di razionalizzazione periodica (annuale) delle stesse, ai sensi dell'art. 20 del cit. T.U.;

nella richiamata deliberazione n. 20/SSRRCO/INPR/20 del 14 dicembre 2020 le Sezioni Riunite in sede di controllo, dopo aver evidenziato che le Sezioni regionali di controllo *"sono chiamate a contribuire al fondamentale compito del monitoraggio degli investimenti pubblici e potranno svolgere specifici approfondimenti, in funzione della disponibilità di adeguate capacità operative, su tematiche a valenza trasversale"*, hanno indicato i temi su cui potranno essere attivati specifici approfondimenti in materia di gestione delle entrate, tra cui: la gestione dei tributi ed il recupero dell'evasione, i controlli sulla spesa sanitaria e sulla qualità delle prestazioni erogate, la verifica dell'utilizzo dei Fondi comunitari, le società partecipate, la realizzazione degli investimenti, le spese e gestione del personale; i riflessi finanziari, anche prospettici, sugli equilibri di bilancio, delle misure di soccorso statale e degli interventi di rilancio degli investimenti, la verifica del corretto utilizzo delle risorse in ragione delle loro specifiche finalità;

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR del 18 dicembre 2020, concernente il programma delle attività per l'anno in corso, ha indicato, i temi d'indagine che assumono particolare rilievo nel settore degli enti territoriali, tra i quali i riflessi dall'emergenza pandemica e delle misure adottate sulle attività e sulla finanza degli enti territoriali, gli stanziamenti di risorse emergenziali, il coinvolgimento nell'attuazione della strategia di sviluppo sostenibile delle Regioni e degli enti locali;

#### RITENUTO

che in base alle disposizioni di legge che definiscono le attività di controllo delle Sezioni regionali di controllo, e avuto riguardo al programma delle attività di controllo deliberato dalle Sezioni Riunite per l'anno 2021, nonché della richiamata deliberazione della Sezione delle Autonomie rivolta anche a coordinare l'azione svolta sui territori da parte delle Sezioni regionali di controllo, la programmazione di questa Sezione Regionale del Controllo possa così formularsi:

#### **1) Amministrazione Statale:**

- a)** controllo preventivo di legittimità sugli atti degli organi dello Stato aventi sede nella regione e sui decreti di accertamento residui, ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 20/1994;
- b)** controllo successivo di legittimità di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 123/2011;

#### **2) Amministrazione Regionale:**

- a)** verifiche sulla gestione del bilancio regionale in ogni suo aspetto, anche sulla base delle prescrizioni indicate dall'art. 1 e ss. del d.l. n. 174/2012 e s.m.i.;
- b)** esame della copertura delle leggi regionali che comportano maggiori oneri e delle relative tecniche di quantificazione;
- c)** esame del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari del Consiglio regionale;
- d)** parificazione del rendiconto generale della Regione, tenuto conto delle indicazioni date dalla Sezione delle Autonomie;
- e)** esame della relazione annuale trasmessa dal Presidente della regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati (ex art. 1, comma 6, del decreto legge n. 174/2012 e s.m.i.);
- f)** indagine sulla gestione dei fondi comunitari che saranno eventualmente richieste e programmate dalla Sezione Affari Comunitari ed Internazionali della Corte dei conti.

In applicazione dei principi di concentrazione ed economicità dell'attività di controllo, alcune delle verifiche di cui ai punti precedenti potranno essere svolte in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto regionale, confluendo nella relazione allegata alla relativa decisione.

#### **3) Amministrazioni degli Enti Locali:**

- a)** controllo ex commi 166 – 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, inerente specificamente al completamento della verifica delle relazioni sui rendiconti, il cui esame non sia stato completato nell'anno 2019.

L'attività di verifica sarà condotta, per ogni Ente, unitariamente su tutti i rendiconti, non ancora esaminati dalla Sezione regionale, per i quali sia pervenuta la corrispondente relazione dell'organo di revisione, redatta secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie.

In ogni caso, l'esame dei rendiconti verrà condotto estendendo comunque, sin da subito, le verifiche anche ai rendiconti degli esercizi successivi, ogni qual volta l'emersione di criticità suscettibili di porre a rischio gli equilibri economico-finanziari degli enti lo renda necessario. Permanendo la ormai cronica carenza del personale di magistratura e di quello amministrativo addetto alla revisione in servizio presso la Sezione, il controllo sui bilanci di previsione sarà effettuato solo ove possibile, una volta esauriti i controlli sui rendiconti;

**b)** esame delle relazioni annuali dei Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e dei Presidenti delle Province a seguito della verifica annuale in ordine alla legittimità e regolarità delle gestioni, nonché del funzionamento dei controlli interni (ex art. 148 TUEL e s.m.i.);

**c)** esame degli atti in materia di dissesto finanziario e dei piani di riequilibrio pluriennale degli enti locali;

**d)** verifica delle relazioni di fine mandato dei Comuni e delle Province, ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legislativo n. 149/2011 e s.m.i.;

#### **4) Controllo organismi S.S.N.:**

esame degli equilibri di bilancio del settore sanitario e disamina del bilancio di esercizio degli enti del servizio sanitario, in aderenza anche alle prescrizioni del d.l. n. 174/2012 e s.m.i.;

#### **5) Per tutte le aree di controllo evidenziate ai precedenti nn. 3 e 4:**

verrà espletata, con priorità, la verifica delle misure correttive, conseguenti alle deliberazioni già assunte dalla Sezione e di quelle che verranno assunte nel corso del 2021, ai sensi dell'art. 148-bis del d. lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell'art. 1, comma 7 del d.l. n. 174/2012 e s.m.i.;

#### **6) Attività consultiva:**

la Sezione, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 della l. n. 131/2003, rilascerà i pareri che le verranno chiesti dagli enti legittimati;

**7) Ulteriori attività di controllo:** la Sezione provvederà a completare le attività del programma 2020 non ancora definite e ad attendere ad ogni altra attività ed attribuzione obbligatoria ex lege o che la Sezione medesima riterrà di espletare, nell'ambito delle proprie competenze, in relazione a particolari fenomeni di interesse per le pubbliche finanze;

Nello svolgimento di tutte le sopra descritte attività sarà data priorità a quelle per le quali la legge pone limiti temporali al loro esercizio, con ulteriore priorità assegnata a quelle per cui il decorso del termine determina consumazione del potere di controllo;

**P.Q.M.**  
**DELIBERA**

di approvare, negli esposti termini, il programma delle attività di controllo per il 2021, con riserva di eventuali ulteriori integrazioni e variazioni che si dovessero rendere necessarie, anche in relazione a nuove disposizioni normative, alle risorse umane disponibili ed all'attribuzione di nuove funzioni.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008

**DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria.

Così deliberato in Perugia, nella Camera di consiglio del 22 gennaio 2021.

Il Presidente f.f. estensore  
f.to Massimo Di Stefano

Depositata in Segreteria il 27 gennaio 2021

Il Direttore della Segreteria  
f.to Roberto Attilio Benedetti